



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero: 24 Data: 11/05/2017

OGGETTO: STATUTO FONDAZIONE “VALLESINA AIUTA”

L'anno duemiladiciassette nel giorno 11 del mese di maggio alle ore 17,00 presso la Sala Riunioni dell'ASP Ambito 9 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Servizi alla Persona “ASP Ambito 9”, giusta convocazione prot. n. 26336 del 04.05.2017.

Sono presenti

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZA
Mosconi Sergio	Presidente	SI
Martina Coppari	Vicepresidente	SI
Tonino Cingolani	Membro	SI
Silvia Lorenzini	Membro	SI
Fabiana Piergigli	Membro	SI

Partecipa il Direttore dell'ASP Ambito 9, Dott. Franco Pesaresi, anche con funzioni di segreteria.

E' presente il Revisore Unico, Rag. Marina Pittori.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente Sergio Mosconi assume la presidenza.

Il Consiglio di Amministrazione prende in esame l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Statuto Fondazione Statuto di Comunità

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 08/09/2016 è stato approvato lo Statuto della fondazione di comunità;
- che, sempre con il suddetto atto, è stato stabilito di denominare la suddetta fondazione **Fondazione di Comunità “Vallesina Aiuta”** la quale ha come obiettivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, di beneficenza e di assistenza nel territorio dei comuni che fanno parte dell’Ambito Territoriale Sociale IX di Jesi;
- che la Fondazione suddetta si propone di svolgere opera di supporto finanziario nei confronti di soggetti pubblici e privati che svolgono attività di assistenza delle persone in condizione di bisogno;
- con delibera del consiglio di Amministrazione n. 57 del 17.11.2016 è stato deciso di proporre al Comune di Jesi di aderire alla Fondazione di Comunità “Vallesina Aiuta” in qualità di Socio sostenitore ed è stato nel contempo approvato un nuovo schema di statuto di fondazione di comunità;
- nel corso dell’Assemblea del 08/11/2016 i soci dell’ASP sono stati aggiornati sulla Fondazione di cui in oggetto, invitando gli stessi a far presente se ci fossero altri Comuni interessati ad aderire alla Fondazione di comunità;
- con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 06/12/2016 è stato approvato lo statuto della Fondazione di Comunità “Vallesina Aiuta”;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 15.12.2016 è stato approvato lo Statuto della fondazione di Comunità “Vallesina Aiuta” con le modifiche ed integrazioni apportate dalla Assemblea dei Soci con la suddetta delibera n. 6 del 06/12/2016;

Dato atto che il Comune di Jesi, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 21/04/2017 ha approvato lo Statuto della costituenda Fondazione di Comunità denominata “Vallesina Aiuta” assumendo, nel contempo, il ruolo di Socio Fondatore e di essere tenuto al versamento della somma di € 10.000,00 per la costituzione del patrimonio iniziale;

Che, ai sensi della suddetta delibera consiliare n. 47/2017 il Comune di Jesi ha apportato alcune modifiche allo Statuto della costituenda fondazione, in particolare per quanto riguarda gli articoli 14 e 17 come segue:

- Art. 14 “Direttore operativo” eliminare l’ultima frase e precisamente “Partecipa alle sedute degli organi della Fondazione con voto consultivo”
- Art. 17 “Disposizioni finali” riformulato come segue: “Per quanto non espressamente disposto si intendono richiamate le vigenti disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, nonché le norme vigenti in materia”

Ritenuto opportuno recepire le suddette modifiche apportate dal Comune di Jesi con deliberazione C.C. n. 47 del 21/04/2017;

Visto lo schema di statuto di fondazione di comunità allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di doverlo approvare;

Vista la legge regionale n. 5 del 26.2.2008;

Visto lo Statuto dell'ASP Ambito 9 approvato con deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 8 dell'11.1.2010;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'ASP approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo Ente con deliberazione n. 24 del 26/06/2012;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 31/03/2016 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio preventivo economico 2016 e bilancio pluriennale di previsione 2016-2018, e Piano Programmatico pluriennale 2016-2018";

A voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare lo schema di Statuto della costituenda Fondazione di Comunità denominata "Vallesina Aiuta - Onlus" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, l'Azienda pubblica Servizi alla Persona (ASP) "Ambito 9" è chiamato ad assumere il ruolo di Socio Fondatore;
- 4) di dare atto che per la costituzione del patrimonio iniziale della Fondazione l'ASP Ambito 9 si obbliga al versamento della somma **di € 20.000,00**;
- 5) di dare atto che ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell'ASP Ambito 9.

Fondazione di Comunità “Vallesina Aiuta - Onlus”

statuto

[JESI]

10/5/2017

Introduzione

Le **Fondazioni di Comunità sono enti non profit** di diritto privato, che aggregano soggetti rappresentativi di una comunità locale con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita della comunità stessa, attivando energie e risorse e promuovendo la cultura della solidarietà, del dono, e della responsabilità sociale.

La caratteristica più significativa di questo tipo di fondazione è la possibilità per una collettività di investire nel proprio sviluppo e nella sua qualità, attivando risorse proprie per realizzare progetti ed interventi per il proprio territorio.

Le principali caratteristiche che contraddistinguono le Fondazioni di Comunità possono così sintetizzarsi:

- enti di diritto privato dotati di un **patrimonio**: le Fondazioni di Comunità si basano sulla raccolta e sulla gestione di un patrimonio finalizzato a progetti per il bene comune;
- enti in grado di rappresentare il più possibile l'intera comunità, ovvero le diverse culture, le diverse categorie economiche e sociali, le diverse esperienze, le diverse entità che operano su un determinato territorio (**territorialità e rappresentatività della comunità locale**);
- enti autonomi ed indipendenti: le Fondazioni di Comunità pur essendo rappresentative di una specifica comunità sono soggetti autonomi (**indipendenza**);
- enti che operano per il **bene comune**: le Fondazioni di Comunità si propongono di soddisfare i bisogni e le esigenze espresse dal territorio e, più in generale, agiscono a favore dello sviluppo sociale della comunità.

Attraverso la combinazione di una pluralità di soggetti locali (privati cittadini, istituzioni, associazioni, operatori economici e sociali), le Fondazioni di Comunità possono divenire protagoniste di un intervento autonomo e indipendente per la soddisfazione di specifici bisogni del territorio, grazie alla loro capacità di raccolta di donazioni, private e pubbliche, per finalità di interesse collettivo.

La loro valenza strategica consiste soprattutto nella possibilità di diffondere capillarmente la cultura del "bene comune", tramite un'azione orientata a obiettivi rilevanti per il territorio e, dunque, più facilmente coinvolgenti per la collettività nella partecipazione alla raccolta delle risorse e nel controllo sulle erogazioni.

La **Fondazione di Comunità "Vallesina Aiuta"** ha come obiettivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, di beneficenza e di assistenza nel territorio dei comuni che fanno parte dell'Ambito Territoriale sociale IX di Jesi.

La Fondazione si propone di svolgere opera di supporto finanziario nei confronti di soggetti pubblici e privati che svolgono attività di assistenza delle persone in condizione di bisogno.

Art. 1

Denominazione sociale e sede

E' costituita la FONDAZIONE DI COMUNITA' "VALLESINA AIUTA – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (o.n.l.u.s.)" con sede a Jesi, Via Gramsci n. 95.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché permanga in uno dei comuni dell'Ambito territoriale sociale IX di Jesi.

Art. 2

Scopo

La Fondazione ha come obiettivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, di beneficenza e di assistenza nel territorio dei comuni che fanno parte dell'Ambito territoriale sociale IX di Jesi.

La Fondazione si propone di svolgere opera di supporto finanziario nei confronti di soggetti pubblici e privati che svolgono attività di assistenza delle persone in condizione di bisogno. In particolare la Fondazione di propone di:

1. promuovere direttamente o indirettamente e raccogliere donazioni ed altri fondi da erogare, unitamente alle rendite e somme derivanti dalla gestione del patrimonio, a soggetti pubblici e privati per il perseguimento delle finalità della Fondazione. La raccolta fondi, per le finalità indicate, può anche prevedere l'organizzazione in proprio di iniziative orientate a tal fine nonché la commercializzazione di materiale specifico (gadgets, biglietti, auguri, ecc.), intendendosi comunque espressamente escluso l'esercizio di qualsivoglia attività riconducibile a quanto disposto dall'art. 106 del Decreto Legislativo primo settembre 1993 n. 385 "Testo Unico in Materia Bancaria e Creditizia";
2. promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata al perseguimento delle finalità della Fondazione;
3. finanziare il miglioramento delle strutture e delle tecnologie per l'assistenza;
4. supportare finanziariamente i progetti dei soggetti pubblici e privati relativi ad interventi di assistenza nei confronti di persone in condizioni di bisogno;
5. supportare finanziariamente i progetti dell'Azienda Pubblica Servizi alla Persona (ASP) "Ambito 9" per migliorare la qualità e la quantità dell'assistenza erogata, con almeno il 50% (cinquanta per cento) dei finanziamenti complessivi erogati dalla Fondazione stessa;
6. supportare finanziariamente la formazione del personale la ricerca scientifica in campo assistenziale svolta dall'ASP "Ambito 9" e da altri soggetti pubblici e privati del territorio dell'Ambito territoriale sociale IX;
7. promuovere la cultura del dono e della beneficenza.

Le menzionate attività devono intendersi ricadere nell'ambito dei settori di cui all'articolo 10, lettera a), numeri 1 (assistenza sociale e socio-sanitaria), 3 (beneficenza) e 5 (formazione) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

La Fondazione ha l'esclusivo scopo di perseguire le menzionate finalità e le è fatto divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle direttamente connesse a tali scopi.

La Fondazione non ha scopi politici e non ha scopo di lucro.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai fini istituzionali propri, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, purché non incompatibili con la qualifica di onlus, nei limiti consentiti dalla legge.

La Fondazione provvederà al perseguimento dei propri scopi anche attraverso l'apporto dell'ASP "Ambito 9", consistente nell'utilizzo in forma gratuita di strutture ed attrezzature sia con eventuali altri contributi di Amministrazioni, di Enti pubblici e di privati.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

Tale patrimonio potrà venire incrementato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei Soci Sostenitori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per la realizzazione dei fini della Fondazione stessa cui al precedente articolo 2 e per il suo funzionamento.

Art. 4

Composizione

La "FONDAZIONE DI COMUNITA' "VALLESINA AIUTA"- o.n.l.u.s. è costituita da:

- due Soci Fondatori;
- Soci Sostenitori;

Sono Soci Fondatori, in considerazione dell'intervento alla costituzione della Fondazione, l'Azienda pubblica Servizi alla Persona (ASP) "Ambito 9" e il Comune di Jesi.

Per il perseguimento degli scopi istituzionali, i Soci Fondatori si obbligano a versare nel complesso la somma di 30.000,00 euro per la costituzione del patrimonio iniziale della Fondazione.

Sono Soci Sostenitori i soggetti pubblici o privati che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo, in denaro o in natura, la cui misura minima sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Sono Soci Sostenitori anche tutti i sindaci dei comuni facenti parte dell'Ambito Sociale Territoriale IX di Jesi.

I Soci Sostenitori che contribuiscono con un contributo significativo agli scopi della Fondazione possono essere cooptati nel Consiglio di Amministrazione con delibera dello stesso Consiglio assunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Art. 5

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- L'Assemblea dei Soci Fondatori e dei Sostenitori;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei Revisori;

Art. 6

Composizione e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci Fondatori e dei Sostenitori è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Sostenitori della Fondazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio di Amministrazione entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

L'Assemblea dei Soci Fondatori e dei Sostenitori è l'organo consultivo della Fondazione ed esprime pareri:

- a) sulla relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'attività svolta dalla Fondazione;
- b) sul bilancio dell'esercizio sociale;
- c) sull'ammissione dei Soci Sostenitori nella Fondazione;

- d) sulle modifiche dello statuto;
- e) sullo scioglimento della Fondazione;
- f) sugli altri argomenti proposti dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea nomina un membro del Consiglio di Amministrazione scegliendolo fra i sindaci dei comuni dell'Ambito Sociale Territoriale IX di Jesi.

La Convocazione dell'Assemblea avviene mediante lettera raccomandata, fax o e-mail.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione ed in mancanza dal sindaco di Jesi.

Per i componenti dell'Assemblea non è previsto alcun compenso.

Art. 7

Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci Fondatori e dei Sostenitori nonché il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello statuto.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare ogni provvedimento necessario per la gestione della Fondazione. Tali provvedimenti dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva alla data della loro emissione.

Il Presidente dura in carica lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

Art. 8

Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, a scrutinio segreto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Vice Presidente dura in carica lo stesso periodo del Consiglio d'Amministrazione ed è rieleggibile.

Art. 9

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dai Soci Fondatori e si compone dei seguenti membri:

- il Presidente dell'assemblea dei soci dell'ASP "Ambito 9";
- due Sindaci, uno dei quali del comune di Jesi, e l'altro nominato dall'Assemblea dei Soci Fondatori e Sostenitori fra i Sindaci dei comuni dell'Ambito Sociale Territoriale IX. Per il membro del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei Soci, la stessa Assemblea può stabilire una durata dell'incarico più ridotta al fine di favorire la rotazione fra più Sindaci nell'arco di ogni consiliatura;
- un rappresentante del mondo del volontariato del territorio dell'Ambito territoriale sociale n. 9 individuato dal Centro Servizi volontariato;
- il presidente del Comitato Vallesina di Confindustria o suo delegato;
- il direttore dell'ASP "Ambito 9".

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di cooptare nel Consiglio uno o più Soci Sostenitori che hanno erogato alla Fondazione contributi significativi per tutto il periodo legato all'esecuzione del progetto interessato dal contributo.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di cooptare nel Consiglio un ulteriore membro di "chiara fama" in grado di dare lustro al Consiglio stesso per il periodo di validità del Consiglio di Amministrazione.

In caso di dimissioni, perdita dei requisiti o decesso dei Consiglieri designati, la surroga del membro uscente avrà come scadenza naturale la stessa del consigliere in carica.

Per i componenti del Consiglio di Amministrazione non è previsto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.

Art. 10

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- dirige e amministra la Fondazione;
- elegge il Presidente;
- elegge il Vice Presidente;
- delibera in merito all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- redige e approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- detta le direttive concernenti la raccolta di risorse, per finanziare progetti di utilità sociale e far fronte alle spese operative della fondazione;
- definisce le direttive e adotta le delibere relative alle erogazioni;
- stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della fondazione;
- approva i regolamenti interni;
- nomina il Direttore della Fondazione;
- conferisce eventuali deleghe a propri membri su materie particolari.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Il Direttore della Fondazione è incaricato di verbalizzare le decisioni del Consiglio stesso.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, entro sei giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, previo parere dell'Assemblea del Fondatore e dei Sostenitori, sull'ammissione di nuovi Soci Sostenitori nella Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei componenti, previo parere dell'Assemblea dei Soci Fondatori e dei Sostenitori:

- sulle proposte di modifica dello statuto, da sottoporre all'approvazione della competente Autorità Amministrativa;
- sullo scioglimento della Fondazione, sulla nomina del liquidatore e sulla conseguente devoluzione del patrimonio della Fondazione.

Art. 11

Obbligo del Bilancio preventivo e Consuntivo

Il bilancio sia preventivo che consuntivo ed il relativo rendiconto devono essere redatti una volta all'anno nei termini di legge. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria della Fondazione.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è formato da 3 (tre) membri effettivi nominati dal Consiglio di Amministrazione. Essi sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Il loro compenso è fissato preventivamente al momento della nomina.

Il Collegio deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, accertare la regolare gestione finanziaria, la regolare tenuta delle scritture contabili ed esprime il suo parere mediante un'apposita relazione sul Conto Consuntivo.

I membri del Collegio dei Revisori devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui si approvano i bilanci. Possono partecipare ad ogni altra riunione del Consiglio di Amministrazione, per cui devono essere comunque convocati. La convocazione potrà essere effettuata secondo le medesime modalità di cui all'art. 10. I membri del Collegio Sindacale durano in carica per un triennio e sono rinnovabili ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile.

Art. 13

Regolamento

Per ogni ulteriore definizione dell'attività e del funzionamento della Fondazione può farsi luogo alla redazione di un apposito regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Direttore Operativo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Operativo ricercandolo prioritariamente fra i soggetti disponibili ad una attività di volontariato a favore della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le funzioni e i relativi poteri di gestione e rappresentanza del Direttore Operativo.

Il Direttore Operativo rimane in carica per tutto il tempo in cui permanga in carica il Presidente e può essere riconfermato.

Il Direttore Operativo, nel caso sia stato nominato, predispone il programma di attività della Fondazione ed è responsabile della sua attuazione, dell'attività del personale, degli uffici e del coordinamento dei collaboratori esterni della Fondazione.

Art. 15

Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento, quale ne sia la causa, il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16

Vigilanza sull'attività della Fondazione

La Regione Marche vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile.

Art. 17

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disposto si intendono richiamate le vigenti disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, nonché le norme vigenti in materia.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. SERGIO MOSCONI

IL SEGRETARIO
F.to Dott. FRANCO PESARESI

La stessa è pubblicata sul sito dell'Azienda Servizi alla Persona (ASP) "Ambito 9"/Ambito
Territoriale IX : www.aspambitonove.it

Jesi, lì

IL DIRETTORE
F.to Dott. FRANCO PESARESI
